



ASTM S.P.A.

www.astm.it

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvato in data 16 dicembre 2021

Articolo 1

Disposizioni preliminari

- 1.1 Il Consiglio di Amministrazione di ASTM S.p.A. (“**ASTM**” o la “**Società**”) nella riunione del 13 novembre 2020 ha approvato il presente regolamento, successivamente modificato in data 16 dicembre 2021 (il “**Regolamento**”), che disciplina la composizione, i compiti, le regole e le procedure per il funzionamento dell’organo amministrativo della Società, anche al fine di assicurare un’efficace gestione dell’informativa consiliare.
- 1.2 Per quanto non espressamente statuito nel presente Regolamento, si intendono qui richiamate le previsioni dello statuto di ASTM (lo “**Statuto**”), nonché le norme di legge e di regolamento applicabili alla Società. Il presente Regolamento tiene altresì conto delle disposizioni del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di volta in volta applicabile (il “**Codice**”).

Articolo 2

Composizione e durata in carica

- 2.1 Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di componenti variabile da sette a nove, secondo quanto stabilito dall’assemblea dei Soci. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo le modalità e la composizione indicate nell’art. 21 dello Statuto.
- 2.2 Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito dall’Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili; i nominati nel corso dello stesso periodo scadono con quelli già in carica all’atto della loro nomina.
- 2.3 L’organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente; di essi un numero minimo deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF – come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF e dal Codice.
- 2.4 La composizione dell’organo di amministrazione rispecchia criteri di diversità, anche di genere come previsto dall’art. 21 dello Statuto, nel rispetto dell’obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri. Ciascun Amministratore assicura una disponibilità di tempo adeguata al diligente adempimento dei compiti ad esso attribuiti. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione devono agire e deliberare con cognizione di causa, autonomia ed indipendenza, avendo cura dell’interesse sociale e della creazione di valore stabile nel tempo per gli azionisti.

Articolo 3

Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 3.1 Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea e fermi restando i poteri delegati ai sensi del successivo art. 7.
- 3.2 Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, delibera in merito alla nomina e alla revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, di cui determina la durata in carica (il "**Dirigente Preposto**").
- 3.3 Il Consiglio di Amministrazione: (i) guida la Società perseguendone il successo sostenibile; (ii) definisce le strategie della Società e del gruppo ad essa facente capo e ne monitora l'attuazione; (iii) definisce il sistema di governo societario più funzionale allo svolgimento dell'attività dell'impresa e al perseguimento delle sue strategie, tenendo conto degli spazi di autonomia offerti dall'ordinamento, e, se del caso, valuta e promuove le modifiche opportune, sottoponendole, quando di competenza, all'Assemblea dei soci. In particolare, il Consiglio di Amministrazione, fermo restando le materie riservate ai sensi dell'art. 25.2 dello Statuto:
- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo ad essa facente capo e, tenuto anche conto delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato in relazione all'esercizio delle deleghe gestionali conferitegli, valuta costantemente il generale andamento della gestione;
 - b) monitora periodicamente l'attuazione del piano industriale e valuta il generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati;
 - c) definisce la natura e il livello di rischio compatibile con gli obiettivi strategici della Società, includendo nelle proprie valutazioni tutti gli elementi che possono assumere rilievo nell'ottica del successo sostenibile della Società;
 - d) definisce il sistema di governo societario della Società e la struttura del gruppo ad essa facente capo e valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
 - e) delibera in merito alle operazioni della Società e delle sue controllate che hanno un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la Società stessa, il tutto come precisato [nello Statuto sociale e nella procedura denominata "*Linee guida per le operazioni di significativo rilievo*" adottata dalla Società;

- f) adotta, su proposta del Presidente d'intesa con l'Amministratore Delegato, le procedure interne, anche in materia di abusi di mercato (Regolamento (UE) n. 596/2014, c.d. *Market Abuse Regulation*).

Articolo 4

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- 4.1 Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, nomina fra i suoi componenti un Presidente secondo le maggioranze previste dall'art. 24.2.1 dello Statuto; può inoltre nominare un Vice Presidente, secondo le maggioranze previste dall'art. 24.2.1 dello Statuto, attribuendo loro i poteri che riterrà opportuni nei limiti di legge.
- 4.2 Il Presidente dell'organo di amministrazione riveste un ruolo di raccordo tra gli Amministratori esecutivi e gli Amministratori non esecutivi e cura l'efficace funzionamento dei lavori consiliari. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione d'intesa con l'Amministratore Delegato, ne programma e coordina i lavori e le attività e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i Consiglieri come precisato al successivo art. 6.3. Al Presidente fanno inoltre capo, oltre alla legale rappresentanza statutariamente prevista, di fronte ai terzi ed in giudizio, i poteri ad esso eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.
- 4.3 Inoltre, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio del Segretario, cura:
- a) che l'informativa pre-consiliare e le informazioni complementari fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli Amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
 - b) che l'attività dei comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive di cui al successivo art. 9 sia coordinata con l'attività dell'organo di amministrazione;
 - c) d'intesa con il *Chief Executive Officer*, che i dirigenti della Società e quelli delle società del gruppo che ad essa fa capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari, anche su richiesta di singoli Amministratori, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) che tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo possano partecipare, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un'adeguata conoscenza dei settori di attività in cui opera la Società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione anche nell'ottica del successo sostenibile della Società stessa, nonché dei principi di corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

- 4.4 Al Vice Presidente, ove nominato, in caso di assenza e/o impedimento del Presidente, spettano i medesimi poteri attribuiti al Presidente.

Articolo 5

Segretario del Consiglio di Amministrazione

- 5.1 Ai sensi dell'art. 24.3 dello Statuto, il Consiglio, su proposta del Presidente, può nominare un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri. In caso di suo impedimento o assenza ovvero in caso di mancata nomina del segretario del consiglio di amministrazione le sue mansioni sono affidate ad altra persona designata di volta in volta dal presidente delle singole riunioni.
- 5.2 Il Segretario supporta l'attività del Presidente e lo coadiuva nell'espletamento delle funzioni di cui al precedente art. 4.3.

Articolo 6

Riunioni, deliberazioni e verbalizzazioni

- 6.1 Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 4.4, lo ritenga opportuno, oppure su richiesta (i) del Vice Presidente, (ii) di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio o (iii) del Collegio Sindacale nei casi previsti dalla Legge. Le sedute del Consiglio possono essere tenute anche fuori della sede sociale, purché nei Paesi membri dell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera.
- 6.2 La convocazione ha luogo mediante l'invito trasmesso, con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, al domicilio o indirizzo comunicato da ciascun Amministratore e Sindaco almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, in caso di urgenza, nel quale basterà il preavviso di 24 (ventiquattro) ore. Anche in difetto di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione della Società si reputa regolarmente costituito se siano presenti all'adunanza tutti gli Amministratori in carica e tutti i Sindaci Effettivi. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun Amministratore può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno su cui non si ritenga sufficientemente informato.
- 6.3 L'eventuale documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti di regola almeno 2 (due) giorni lavorativi prima della data della riunione, salvi casi di urgenza o esigenze di riservatezza. Resta comunque inteso che, qualora non sia possibile fornire l'informativa nei predetti termini, non verrà compromessa, ove possibile, la tempestività e la completezza dei flussi informativi e fermo restando che verranno garantiti adeguati e puntuali approfondimenti durante la riunione.

Ove il Presidente, o chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 4.4, lo ritenga opportuno in relazione al contenuto dell'argomento e della relativa deliberazione, la documentazione informativa potrà essere fornita direttamente in riunione, dandone preventivo avviso ai membri del Consiglio di Amministrazione entro il termine di cui al

comma precedente.

La documentazione di supporto distribuita ai Consiglieri e Sindaci viene conservata agli atti del Consiglio.

- 6.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, o da chi lo sostituisce ai sensi del precedente art. 4.4. La riunione consiliare è condotta dal Presidente con le modalità dallo stesso ritenute più idonee a consentire l'ottimale svolgimento dei lavori.
- 6.5 Il Presidente assicura che alla trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno venga dedicato il tempo necessario, favorendo il dibattito consiliare, utile per il contributo che ne può scaturire ai fini delle determinazioni da assumere. A tal fine, il Presidente può chiedere che intervengano alla riunione consiliare dirigenti e responsabili di specifiche funzioni aziendali della Società o del suo gruppo, nonché, al ricorrere dei presupposti, consulenti per gli opportuni approfondimenti sugli argomenti all'ordine del giorno. Per prassi, il Dirigente Preposto interviene con riferimento alle riunioni relative alle rendicontazioni contabili. Tutti i predetti soggetti sono presenti alle riunioni consiliari solo per la discussione dei punti di loro competenza e sono tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 10.2.
- 6.6 Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche esclusivamente per audio conferenza o video conferenza, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 24.2.3 dello Statuto. Qualora sia previsto un luogo fisico di convocazione (i) la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante e (ii) il Presidente e il soggetto verbalizzante possono trovarsi in luoghi diversi.
- 6.7 Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto.
- 6.8 Gli Amministratori che siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, con riferimento all'oggetto della deliberazione, informano tempestivamente ed in modo esauriente il Consiglio di Amministrazione.
- 6.9 Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario della stessa.

Di regola i verbali sono distribuiti, con invito alla segnalazione di eventuali osservazioni in occasione della prima riunione successiva utile. Parte del verbale, relativa alle deliberazioni adottate che richiedano immediata esecuzione, può formare oggetto di certificazione e di estratto da parte del Presidente e del Segretario, anche anteriormente al completamento del processo di verifica dell'intero verbale che riporterà anche gli eventuali interventi.

Articolo 7

Organi delegati

- 7.1 Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori Delegati attribuendo loro i poteri che riterrà opportuni nei limiti di legge e di Statuto.
- 7.2 Gli organi delegati riferiscono, in occasione delle riunioni del Consiglio od anche direttamente, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi.

Articolo 8

Amministratori indipendenti

- 8.1 Il Consiglio di Amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun Amministratore non esecutivo subito dopo la nomina, nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale. Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

Articolo 9

Comitati interni

- 9.1 Il Consiglio di Amministrazione assicura una adeguata ripartizione interna delle proprie funzioni e istituisce, anche in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Codice, uno o più comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive. In particolare, il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, nel modo che ritiene più opportuno, uno o più comitati in materia di remunerazione, controllo e rischi (che agirà quale comitato per le operazioni con parti correlate) e sostenibilità (congiuntamente, i "Comitati").
- 9.2 I Comitati sono composti da tre membri del Consiglio di Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 23.3 dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione definisce i compiti dei Comitati e ne determina la composizione, privilegiando la competenza e l'esperienza dei relativi componenti ed evitando una eccessiva concentrazione di incarichi in tale ambito.
- 9.3 Il Consiglio di Amministrazione adotta un regolamento che definisce la composizione, i compiti e il funzionamento dei suoi Comitati, incluse le modalità di verbalizzazione delle riunioni e le procedure per la gestione dell'informativa agli amministratori, i termini per l'invio preventivo dell'informativa e le modalità di tutela della riservatezza dei dati e

delle informazioni fornite in modo da non pregiudicare la tempestività e la completezza dei flussi informativi. Il presidente di ciascun Comitato (ovvero chi lo sostituisce ai sensi di quanto previsto dal regolamento del Comitato di riferimento) informa il Consiglio di Amministrazione delle attività svolte alla prima riunione utile.

Articolo 10

Doveri di riservatezza

- 10.1 I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine ai documenti, alle notizie, informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle proprie funzioni anche dopo la scadenza del mandato, fatti salvi gli obblighi imposti dalla legge, dalle autorità giudiziarie e/o di vigilanza. I componenti del Consiglio di Amministrazione si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per scopi non conformi al proprio incarico e sono tenuti al rispetto della normativa in materia di abusi di mercato e alle procedure adottate dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti e delle informazioni riservate e privilegiate.
- 10.2 I soggetti invitati a partecipare alle riunioni consiliari ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 6.5 sono tenuti al rispetto dei medesimi obblighi di riservatezza cui sono soggetti gli amministratori ai sensi del precedente art. 10.1, in ogni caso senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore obbligo di riservatezza loro imposto ai sensi di qualsiasi normativa anche professionale applicabile o ai sensi di specifici accordi di confidenzialità di cui siano parte.

Articolo 11

Modifiche del Regolamento

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento, ne cura l'aggiornamento, nonché le modifiche e/o le integrazioni, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle autorità di vigilanza, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato in materia.
- 11.2 Qualora sia necessario aggiornare, modificare e/o integrare singole disposizioni del Regolamento per adeguamento a norme di legge o di regolamento applicabili, modificazioni organizzative della Società ovvero specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, il presente Regolamento potrà essere modificato e/o integrato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.